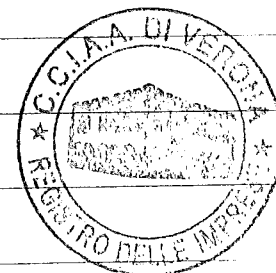
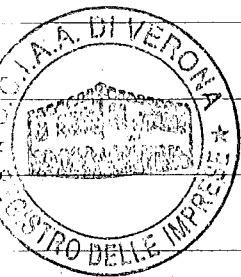


**VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI
ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CALABRIANO "FRANCESCO PEREZ" PER MODIFICA DELLO
STATUTO IN ADEGUAMENTO AL DLGS 03/07/2017 N. 117-**



In data 08 giugno 2019 alle ore quattordici e minuti trenta in Verona, presso l'Opera Don Calabria in Via S.Zeno in Monte 23 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **"esame modificazioni ed approvazione nuovo statuto associativo in adeguamento al Dlgs. 03 luglio 2017 n. 117.** Il Presidente Dott. Carlo Delaini assume la Presidenza e, dichiarando aperta la seduta chiama a fungere da segretario il volontario Remo Dal Corso. Il Presidente Delaini dichiara che sono presenti in totale n. 395(trecentonovantacinque) associati di cui numero 118(centodiciotto) di persona e numero 277(duecentosettantasette) rappresentati con deleghe che il Presidente dichiara regolari, su un totale di numero 571(cinquecentosettantuno) associati attualmente iscritti. Per quanto sopra il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto vigente. Prima di argomentare in relazione all'approvazione del nuovo statuto, il Presidente informa i convenuti che in data 16/5/2019 è pervenuta all'ufficio di presidenza lettera di dimissioni dell'attuale tesoriere nazionale Sig. Andrea Ciet eletto a questo incarico con deliberazione assembleare del 11 marzo 2018. Informa che lo stesso ha motivato le proprie dimissioni per gravi motivi famigliari.

REGISTRO VERBALI ASSEMBLEA
GENERALE DEGLI ASSOCIATI
Associazione di Volontariato Calabrian
"FRANCESCO PEREZ"
C.F. 93058980231

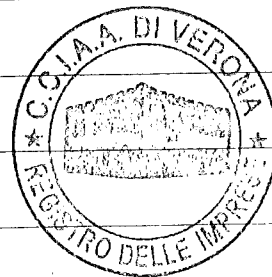


Ritenendo necessario provvedere alla sostituzione del dimissionario il Presidente chiede all'assemblea di provvedere alla surrogazione del tesoriere nazionale anche se tale argomento, per motivi temporali, non era stato esposto nell'ordine del giorno della convocazione dell'assemblea stessa. Ringrazia a nome di tutti gli associati il Sig. Andrea Ciet per l'impegno e la serietà del lavoro svolto; propone ai convenuti di ravvisare l'opportunità di eleggere quale nuovo tesoriere nazionale il socio volontario Sig. Franco Crosara che, all'uopo interpellato, ha dato la propria disponibilità. Dato spazio per eventuali interventi, il presidente propone di mettere in votazione l'elezione a tesoriere nazionale dell'associato Sig. Franco Crosara. L'Assemblea all'unanimità, con formale alzata di mano, senza contrari e 01 astenuto, elegge il Sig. Franco Crosara quale tesoriere nazionale dell'associazione che dichiara di accettare la nomina. Di seguito il Presidente Delaini informa i convenuti che il vigente statuto dell'Associazione deve essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alle prescrizioni del Dlgs. n. 117 del 2017. Allo scopo dà lettura della proposta di variazione dello statuto dandone anche opportuna visione mediante proiezione del testo stesso su schermo. Successivamente apre la discussione. Dopo il dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto. Accerta che sono favorevoli al nuovo statuto numero 395 (trecentonovantacinque), contrari nessuno, astenuti nessuno. Di conseguenza il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto che dispone di conservare agli atti come "Allegato A" della presente

REGISTRO VERBALI ASSEMBLEA
GENERALE DEGLI ASSOCIATI
Associazione di Volontariato Calabriano
"FRANCESCO PEREZ"
C.F. 93058980231

91

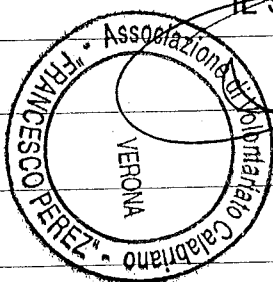
delibera-Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della Legge 266/1991. Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 15,50 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.



IL PRESIDENTE

Carlo Deleini

IL SEGRETARIO



[Signature]

ALLEGATO



STATUTO DELL' **O.D.V. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CALABRIANO**
"Francesco Perez" APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN SESSIONE
STRAORDINARIA IN DATA 08 GIUGNO 2019 IN ADEGUAMENTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117

ART. 1 **(denominazione e sede)**

È costituito, nel rispetto del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione di volontariato calabriano **"Francesco Perez odv"**. (qui di seguito per brevità: ODV o Organizzazione)

L'Organizzazione pur avendo ispirazione nell'ambito delle attività sociali dell'Istituto Don Calabria, iscritto a Verona nel Registro Persone Giuridiche al n. 468 come Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza- Casa Buoni Fanciulli- Istituto Don Calabria, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 12.09.1952 n. 4113 , modificato con successivo D.P.R. 22.11.1953 n. 1007, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha la sua sede legale in Verona, Via S.Zeno in Monte n.23 nel Comune di Verona ed unità locali periferiche a livello regionale, come da atto costitutivo e successive modificazioni. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie ma l'obbligo di relativa comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Compete all'Assemblea la deliberazione dell'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.



ART.4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle pre leggi al codice civile.

ART.5

(finalità e attività)

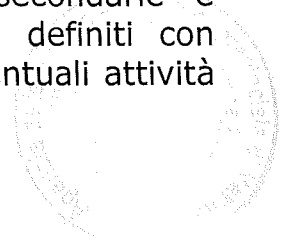
L'Organizzazione si propone di svolgere in via principale ed, in effetti, svolge principalmente avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri volontari associati, un' attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attività riconducibile alla tipologia delineata dall'art. 5 comma 1 lettera a) D. lgs. N. 117/2017 e denominata "*interventi e servizi sociali*".

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'attività si concretizza nelle seguenti azioni:

- collaborare con i Religiosi e le Religiose dell'Istituto Don Calabria nelle attività sociali, culturali e formative proposte;
- attivarsi in suggerimenti e stimoli per nuove attività in campo sociale;
- sensibilizzare i membri dell'Associazione alle problematiche degli emarginati e delle fasce deboli più svantaggiate;
- occuparsi della formazione dei volontari mediante incontri ed esperienze dirette;
- promuovere rapporti anche di natura confederativa, collegamenti e confronti con gruppi, associazioni, organizzazioni di volontariato e servizi sociali che operano sul territorio a livello locale, nazionale ed internazionale;
- farsi carico di collaborare nella realizzazione di progetti di servizio e di solidarietà sociale per il recupero ed il reinserimento sociale di disabili, tossicodipendenti, detenuti italiani e stranieri e persone emarginate in genere.

Il presente Statuto contempla, inoltre, lo svolgimento di attività nel territorio nazionale e regionale rivolte agli aiuti umanitari per i paesi in via di sviluppo. Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione delle predette eventuali attività ulteriori è demandata al Consiglio Direttivo.



L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Organizzazione, al fine di perseguire le finalità di cui sopra, potrà operare nella Regione del Veneto ed in altre Regioni italiane in particolare in quei centri ove sono presenti i Religiosi e le Religiose dell'Istituto Don Calabria.

L'Organizzazione, quindi, è articolata in sede centrale e unità locali periferiche regionali, che potranno assumere una fisionomia particolare ed una funzionalità organizzativa ed amministrativa proprie, d'intesa con il Consiglio Direttivo. Le predette unità locali non sono dotate di autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria che rimane di esclusiva competenza della sede centrale.

Le medesime potranno assumere una denominazione aggiuntiva propria e potranno gestire le attività in modo decentrato, secondo le varie realtà esistenti.

Le stesse saranno gestite da un coordinatore in collaborazione con altri due volontari, tutti proposti dall'assemblea degli appartenenti a quella unità locale regionale, per la durata di anni 3 (tre) e rieleggibili al massimo per 3 (tre) mandati e nominati dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella prima seduta utile.

ART. 6 **(ammissione)**

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'associato svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata da Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato il cui modulo potrà essere predisposto dal Consiglio medesimo.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci lo stesso organo di amministrazione in occasione della prima seduta utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART.7

(diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. 117/17 e successive modifiche e/o integrazioni;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- prestare la propria attività con il coordinamento e le modalità stabilite dal presente statuto e dal responsabile della struttura presso la quale l'attività viene svolta;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Agli associati possono essere applicate, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione;
- d) l'esclusione.

La censura si applica per comportamenti scorretti dell'associato che non comportino l'applicazione della sospensione o della radiazione.

La deplorazione si applica nel caso di recidiva nella infrazione che ha originato in precedenza un provvedimento di censura.

La sospensione si applica in caso di comportamenti o scelte personali contrastanti con gli scopi propri dell'associazione e con il suo spirito informatore.

L'esclusione viene applicata quando l'associato contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto ai sensi dell'art. 9 dello stesso.

L'esame ed i provvedimenti delle situazioni descritti nell'art.7 sono affidati al Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del coordinatore della unità locale periferica regionale. I provvedimenti medesimi andranno comunicati all'interessato con lettera racc. A.R.

Art.8 **(qualità di volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art 9 **(perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o in difetto di copertura assicurativa, causa età anagrafica dell'associato, contro gli infortuni eccetto dalle imprese assicuratrici. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART.10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo che sarà costituito al verificarsi delle condizioni di Legge.
- Organo di revisione che sarà costituito al verificarsi delle condizioni di Legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta.

Non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- approva l'istituzione di nuove unità locali periferiche anche su proposta del Consiglio Direttivo.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.13 **(convocazione)**

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o mediante pubblicazione sul sito internet della stessa.

ART. 14 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe in osservanza alla prescrizione dell'art. 24 del D. Lgs.117/2017.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati .

ART. 16 **(Consiglio direttivo)**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 5 (cinque) componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e rieleggibili al massimo per 3 (tre) mandati. I componenti sono : Il presidente nazionale, il vicepresidente nazionale, il segretario nazionale, il tesoriere nazionale ed un rappresentante delle unità locali regionali.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti unitamente ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19

(Organo di controllo e Organo di Revisione legale dei conti)

Nell'ipotesi di sussistenza dei presupposti per la nomina dell'Organo di controllo collegiale, composto da tre membri, si rinvia al disposto dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017 da intendersi integralmente ritrascritto.

Si rinvia parimenti, nell'ipotesi di sussistenza dei presupposti di legge, al disposto dell'art. 31 D. Lgs. 117/2017 in merito alla nomina dell'Organo di Revisione legale dei conti formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai

sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Allo scopo ciascuna unità locale periferica regionale redige nel mese di febbraio di ogni anno il proprio bilancio annuale consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso e li invia al Consiglio Direttivo in tempo utile affinché lo stesso possa predisporre il bilancio consolidato nazionale consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio consolidato nazionale di previsione per l'anno solare in corso.

I bilanci annuali così predisposti dal Consiglio Direttivo vengono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositati presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e preventivo di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 23 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità della Organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.30
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente dell'associazione.

ART.31 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.32 **(norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

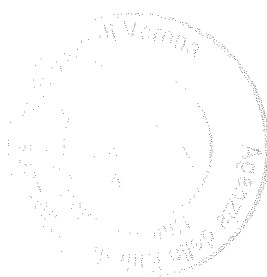
Reg. n. _____	Reg. n. _____
A data del _____	A data del _____
posto a lato _____	posto a lato _____
Atti Privati Segreti _____	Atti Privati Segreti _____
Liquidati _____	Liquidati _____

N° 2331

ESENTE
D.LGS 117/17



Il Presidente
Carlo Debin



20 GIU. 2019